

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ORIGINALE

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



ASL  
VITERBO



REGIONE  
LAZIO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° : 2756 DEL 22 DIC 2020

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. E - PROCUREMENT

OGGETTO: Presa d'atto dell'aggiudicazione da parte della Regione Lazio della gara centralizzata avente ad oggetto l'affidamento della procedura negoziata d'urgenza, tramite RDO su Mepa Consip, per la fornitura di pulsosimmetri da dito

PAOLETTI  
PATRIZIA

L'Estensore

Parere del Direttore Amministrativo:

FAVOREVOLE

Firma

Drs. Maria Luisa Velardi

NON FAVOREVOLE  
(con motivazioni allegate al presente atto)

Data 18/12/2020

Parere del Direttore Sanitario :

FAVOREVOLE

Firma

Drs. Antonella Proietti

NON FAVOREVOLE  
(con motivazioni allegate al presente atto)

Data 18/12/2020

Il funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui si imposta la spesa :

ASL VITERBO  
Il Direttore f.f. U.O.C.  
Pianificazione e Programmazione Controllo  
di Gestione, Bilancio e Sistemi Informativi

Visto del Funzionario addetto al controllo di budget :

Firma Dott.ssa Patrizia Boninsegna

Data 01.12.2020

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005.

Responsabile del procedimento :

Data 30.11.2020

ASL VITERBO  
U.O.C. E-PROCUREMENT  
Firma Dr.ssa Tania Morano  
ASL - VITERBO  
U.O.C. E-PROCUREMENT  
Firma Dr.ssa Simona Di Giovanni

Atto Soggetto al controllo della Corte dei Conti [ ]

<b>Oggetto:</b>	Presa d'atto dell'aggiudicazione da parte della Regione Lazio della gara centralizzata avente ad oggetto l'affidamento della procedura negoziata d'urgenza, tramite RDO su Mepa Consip, per la fornitura di pulsossimetri da dito necessari per la gestione dell'emergenza sanitaria Covid-19- 2. CIG: Z902F72C1C.
-----------------	--

**IL DIRETTORE U.O.C. E-PROCUREMENT**

**VISTO** l'Atto Aziendale, adottato con la deliberazione del Direttore Generale n. 804 del 16 maggio 2018 e successivamente modificato con deliberazione del Direttore Generale n. 2111 del 22 novembre 2018 ed approvato con il DCA n. U00501 del 13 dicembre 2018 "Approvazione dell'Atto Aziendale dell'ASL di Viterbo", così come pubblicato sul Supplemento n. 1 del BURL Lazio 103 del 20/12/2018;

**RICHIAMATA** la nota della Regione Lazio prot. n. 0997801 del 18/11/2020, con la quale è stata comunicata che, con determinazione n° G013636 del 17/11/2020, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, la Regione Lazio ha affidato la procedura negoziata d'urgenza tramite RDO su Mepa Consip per la fornitura di pulsossimetri da dito necessari per la gestione dell'emergenza sanitaria Covid-19-2;

**PRESO ATTO** che per l'ASL di Viterbo sono stati aggiudicati n. 580 pulsossimetri alla Ditta Moretti;

altresì dell'offerta economica della ditta Moretti e del fac-simile dell'ordinativo che, allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;

che, trattandosi di una Convenzione, i singoli contratti di fornitura si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi ordinativi di fornitura inviati dall'ASL di Viterbo, così come stabilito all'art. 6 - Modalità di conclusione - dello Schema di Accordo Quadro;

che la gara in oggetto indicata, come da nota della Regione Lazio prot. n. 0997801 del 18/11/2020, risulta aggiudicata alla ditta Moretti SpA come di seguito riportato:

**TENUTO CONTO**

DITTA	N.	COSTO UNITARIO	COSTO FORNITURA	CIG DERIVATO
MORETTI	580	23,10	13.398,00	Z902F72C1C

**CONSIDERATO** che la presente procedura è identificata all'ANAC con CIG derivato su CIG originario richiesti dalla Regione Lazio;

**PRESO ATTO** che la spesa totale riferita all'intera fornitura è pari a € 13.398,0 IVA esente e risulta prenotata, con apposita variazione di bilancio, al sottoconto 501010804.00 Altri beni e prodotti sanitari (Spesa Covid);

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;
- lo schema di Accordo Quadro che viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- RICHIAMATO** l'art. 31 e 101 del D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii.;
- DATO ATTO** che la D.ssa Tania Morano, appare idonea a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;
- che in considerazione degli eventi oggettivamente imprevedibili (Pandemia Coronavirus) al fine di ovviare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica.... ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. si stabilisce di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza;
- PRESO ATTO** che il Dirigente, sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4 comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n° 241/1990, come specificato dalla L. n° 15/2005;
- ATTESTATO** che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dal Commissario ad Acta per la realizzazione del piano di rientro dal disavanzo del Settore Sanitario della Regione Lazio;
- Nell'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 6/11/2012, n. 190 "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione";
- PROPONE**
- Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati, di prendere atto:
- della determinazione regionale n. G013636/2020 del 17/11/2020, che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, notificata dalla Regione Lazio prot. n. 0997801 del 18/11/2020, anch'essa allegata, con la quale la Regione Lazio ha notificato la procedura negoziata d'urgenza, tramite RDO su Mepa Consip per la fornitura di pulsossimetri da dito necessari per la gestione dell'emergenza sanitaria Covid-19-2;
  - dell'offerta economica presentata dalla ditta Moretti in sede di gara nonché dell'Ordinativo di fornitura, che anch'essi allegati al presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale;
  - che nelle more della stipula contrattuale, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., si darà avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza a far data dalla data di esecutività del presente atto;
  - la spesa totale per l'anno 2020, è pari ad € 13.398,00 IVA esente e risulta imputata al sottoconto 501010804.00 – Altri beni e prodotti sanitari - del Piano dei Conti dell'ASL di Viterbo, prenotazioni di spesa, n.78 sub 782 del 27/11/2020;
  - di approvare lo schema di Accordo Quadro regionale, che sarà sottoscritto dalle parti, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
  - che la gestione degli ordini della fornitura di cui al presente atto è demandata a Servizio Logistico (Demax;

- di nominare il Dott.ssa Tania Morano quale Responsabile Unico del Procedimento;
- di nominare il Dott. Arturo Cavaliere Direttore Farmacia Aziendale ASL di Viterbo quale DEC della presente fornitura;
- di dare mandato all'ufficio competente che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69.

**IL DIRETTORE U.O.C. E-PROCUREMENT**  
**Dr.ssa Simona Di Giovanni**

**IL DIRETTORE GENERALE**

In virtù dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D.Lgs 502/1992 e ss.mm.ii.
- dall'art. 9 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii.;

Nonché delle funzioni e dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n°T00181 del 03/11/2020 con il quale viene nominato il Direttore Generale della ASL di Viterbo", approvato con delibera n. 2327 del 03/11/2020;

**VISTA** la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Direttore U.O.C. E-Procurement

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

- Di approvare la proposta così come formulata rendendola dispositivo;
- Di dichiarare l'immediata esecutività del presente atto.

Il responsabile della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda ai sensi dell'art.32, comma 1 della Legge 69/2009.

**Il Direttore Amministrativo**  
**Dott.ssa M.L. Velardi**

**Il Direttore Sanitario**  
**Dott.ssa A. Proietti**

**Il Direttore Generale**  
**Dott.ssa D. Donetti**



**Direzione:** CENTRALE ACQUISTI

**Area:** PIANIFICAZIONE E GARE PER STRUTTURE REGIONALI ED ENTI LOCALI

## **DETERMINAZIONE** *(con firma digitale)*

N. G13636 del 17/11/2020

Proposta n. 17917 del 17/11/2020

**Oggetto:**

Procedura negoziata d'urgenza tramite RDO su Mepa Consip per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di pulsossimetri da dito necessari per la gestione dell'emergenza sanitaria covid-19-2. CIG n. 85041441A3. Rettifica aggiudicazione.

**PropONENTE:**

Estensore

Responsabile del procedimento

Responsabile dell' Area

Direttore Regionale

Firma di Concerto

CONTE ELENA

*firma elettronica*

METE FULVIO

*firma elettronica*

F. METE

*firma digitale*

A. SABBADINI

*firma digitale*

**OGGETTO: Procedura negoziata d'urgenza tramite RDO su Mepa Consip per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di pulsossimetri da dito necessari per la gestione dell'emergenza sanitaria covid-19-2. CIG n. 85041441A3. Rettifica aggiudicazione.**

**IL DIRETTORE REGIONALE DELLA DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI**

su proposta del dirigente dell'Area Pianificazione e gare per Strutture regionali ed Enti locali;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la Legge Regionale 20.11.2001, n. 25: "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione";

VISTA la Legge Regionale 18.2.2002, n. 6 e successive modificazioni: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento Regionale 28.3.2013, n. 2, concernente: "Modifiche al Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1" ed in particolare l'art. 7, comma 2, che modifica l'art. 20, comma 1, lettera b) del R.R. 1/2002 istituendo, tra l'altro, la Direzione Regionale Centrale Acquisti;

VISTO il Regolamento Regionale 13/06/2013, n. 9 concernente "Modifiche al Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1", che introduce, tra l'altro, norme in materia di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi e definisce le competenze attribuite alla Direzione Regionale Centrale Acquisti, tra l'altro, in materia di acquisti centralizzati per conto delle strutture della Giunta Regionale;

VISTO l'atto di organizzazione n. G10585 del 1/8/2019 con il quale è stato definito l'assetto organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato con l'atto organizzativo n. G16720 del 04/12/2019 che identifica l'Area Pianificazione e Gare per Strutture Regionali ed Enti Locali, all'interno della Direzione, quale struttura deputata all'espletamento delle procedure di acquisizione di beni e servizi;

VISTA la D.G.R. n. 605 dell'08/09/2020, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti al dott. Andrea Sabbadini;

VISTO l'atto di organizzazione n. G00254 del 15/01/2020 con il quale è stato conferito all'Ing. Fulvio Mete l'incarico di dirigente dell'Area "Pianificazione e gare per strutture regionali ed Enti Locali" della Direzione Regionale Centrale Acquisti;

VISTA la delibera ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 con la quale la Direzione Regionale Centrale Acquisti è stata iscritta nell'elenco dei soggetti aggregatori ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 66/2014, così come confermato nella delibera n. 784 del 20 luglio 2016, nella delibera n. 31 del 17 gennaio 2018 e delibera n. 781 del 04 settembre 2019;

VISTO il d.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11: "Legge di contabilità regionale";

VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 concernente "Regolamento regionale di contabilità";

VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativa a "Legge di stabilità regionale 2020";

VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, relativa a "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del Bilancio finanziario gestionale, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;

VISTO l'articolo 30, comma 2, del Regolamento Regionale di contabilità, laddove “nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 56, comma 6, del d. lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del citato decreto legislativo, per ogni provvedimento che comporta l'assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti, nonché le sue relative rimodulazioni”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 21 gennaio 2020, n. 13 concernente “Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del R.R. n. 26/2017.”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 25 febbraio 2020, n. 68 concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell'articolo 13, comma 5, del R.R. 9 novembre 2017, n. 26”;

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta prot. 176291 del 27/02/2020 e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2020-2022;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 31 gennaio 2021;

VISTI il D.L. 6 del 23 febbraio 2020 inerente “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e i DPCM di attuazione;

VISTI i successivi atti normativi inerenti “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e per ultimo il Dpcm 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19””

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Lazio aventi ad oggetto “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 1 co. 4 della Legge 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 laddove prevede che “Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

VISTA la comunicazione prot. n. 0942781 del 04/11/2020 con la quale la Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria ha richiesto, al fine di potenziare il sistema di cura domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19, alla scrivente Direzione di avviare con urgenza l'attivazione di una procedura per l'acquisto di 50.000

pulsossimetri digitali compatti da dito per la rilevazione del battito cardiaco e del livello di saturazione dell'ossigeno nel sangue;

CONSIDERATO che, con medesima comunicazione, è stato richiesto che tale procedura debba esitare in un accordo/convenzione quadro a fronte della quale le singole Aziende Sanitarie emetteranno i propri ordini;

RITENUTO opportuno rispondere in maniera tempestiva alla richiesta della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria di cui sopra, nelle more dell'espletamento di una procedura di gara aperta per l'acquisizione del fabbisogno evidenziato e della conseguente predisposizione degli atti di gara, facendo ricorso ad una procedura negoziata in urgenza tramite utilizzo di Richiesta di Offerta su Mercato elettronico PA (di seguito MePA) gestito da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 36 co. 6 del D. Lgs. 50/2016 al fine di garantire la disponibilità immediata del prodotto richiesto, per il tempo strettamente necessario all'espletamento della procedura di gara aperta;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 79 co. 1 del D.Lgs. 50/2016, stante l'urgenza della natura della fornitura correlata all'emergenza sanitaria in corso, è stato ritenuto congruo fissare il termine per la ricezione delle offerte in 7 giorni, ai sensi dell'art. 63, comma 2 lettera c);

PRESO ATTO che l'articolo 124 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla L. n. 77/2020, recante "Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha disposto per i beni oggetto dell'iniziativa di acquisto che "Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le cessioni di beni di cui al comma 1, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell' articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"

PRESO ATTO, altresì, che, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 65 del Decreto legge n. 34, pubblicato sul supplemento ordinario alla GUUE n. 128 del 19 maggio 2020, "Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all' articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020";

CONSIDERATO che l'ANAC ha attribuito alla presente procedura il seguente CIG: 85041441A3;

VISTA la Determinazione n. G13116 del 06/11/2020 con la quale è stato autorizzato l'espletamento della procedura negoziata d'urgenza tramite RDO su Mepa Consip per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di pulsossimetri da dito necessari per la gestione dell'emergenza sanitaria covid-19-2;

VISTA la Determinazione G13502 del 16/11/2020 con la quale la procedura è stata aggiudicata ai seguenti operatori:

#	Operatore Economico	Prezzo unitario offerto €	Quantitativo offerto	Valore offerto €	Ribasso %
1	Lumed Srl	18,00 €	800	14.400,00 €	48,571%
2	Assut Europe	22,00 €	2.000	44.000,00 €	37,143%
3	Moretti Spa	23,10 €	6.735	155.578,50 €	34,000%
		<b>TOTALE</b>	<b>9.535</b>	<b>213.978,50 €</b>	

VISTA la nota trasmessa in data 16/11/2020 tramite sistema dalla ditta Ernesto Invernizzi SpA con la quale l'Impresa ha segnalato un errore nella formula per il calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 92 comma 2bis del Codice dei Contratti;

VISTO il verbale n. 2 del 17/11/2020 redatto dal RUP nel quale veniva effettivamente riscontrato l'errore nel calcolo della soglia di anomalia che è stata posta pari a 48,714% invece di 52,571% (valore corretto);

CONSIDERATO che, alla luce della corretta soglia, l'offerta della Ernesto Invernizzi non risulta anomala e risulta, pertanto, aggiudicataria;

RITENUTO di rettificare la determinazione G13502 del 16/11/2020, e, riammesso il concorrente Ernesto Invernizzi s.p.a., di aggiudicare la procedura ai seguenti operatori:

#	Operatore Economico	Prezzo unitario offerto €	Quantitativo offerto	Valore offerto €	Ribasso %
1	Ernesto Inverizzi SpA	17,80	5.000	89.000,00 €	49,143%
2	Lumed Srl	18,00 €	800	14.400,00 €	48,571%
3	Assut Europe	22,00 €	2.000	44.000,00 €	37,143%
4	Moretti Spa	23,10 €	2.883	66.597,30 €	34,000%
		<b>TOTALE</b>	10.683	<b>213.997,30 €</b>	

DATO ATTO che si procederà sugli aggiudicatari, ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, alla verifica del possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 dichiarati in sede di gara;

DATO ATTO che si procederà, a conclusione del sub procedimento di verifica dei suddetti requisiti con esito favorevole, alla stipula degli Accordi quadro con gli operatori aggiudicatari;

RITENUTO di autorizzare, in considerazione del fatto che, come da comunicazione prot. n. 0942781 del 04/11/2020 con la quale la Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria, la fornitura riveste carattere di estrema urgenza al fine di potenziare il sistema di cura domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19, l'esecuzione anticipata della fornitura, oggetto del presente atto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120;

DATO ATTO che, nella fase di esecuzione anticipata, le Aziende Sanitarie emetteranno Ordinativi di Fornitura e dovranno sostenere le spese di gestione e di esecuzione degli stessi nominando, un proprio responsabile del procedimento per la fase di esecuzione;

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente approvate e riportate:

#### DETERMINA

1. di approvare l'operato del RUP nella fase di valutazione, di cui al verbale n. 2 del 17/11/2020, allegato al presente atto e la graduatoria ivi contenuta;
2. rettificare la determinazione G13502 del 16/11/2020, e, riammesso il concorrente Ernesto Invernizzi s.p.a., di aggiudicare la procedura ai seguenti operatori:

#	Operatore Economico	Prezzo unitario offerto €	Quantitativo offerto	Valore offerto €	Ribasso %
1	Ernesto Inverizzi SpA	17,80	5.000	89.000,00 €	49,143%
2	Lumed Srl	18,00 €	800	14.400,00 €	48,571%
3	Assut Europe	22,00 €	2.000	44.000,00 €	37,143%
4	Moretti Spa	23,10 €	2.883	66.597,30 €	34,000%
		<b>TOTALE</b>	<b>10.683</b>	<b>213.997,30 €</b>	

3. di dare atto che si procederà sugli aggiudicatari, ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, alla verifica del possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 dichiarati in sede di gara;

4. di dato atto che si procederà, a conclusione del sub procedimento di verifica dei suddetti requisiti con esito favorevole, alla stipula degli Accordi quadro con gli operatori aggiudicatari;

5. di autorizzare, in considerazione del fatto che, come da comunicazione prot. n. 0942781 del 04/11/2020 con la quale la Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria, la fornitura riveste carattere di estrema urgenza al fine di potenziare il sistema di cura domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19, l'esecuzione anticipata della fornitura, oggetto del presente atto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020 convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120;

6. di dare atto che, nella fase di esecuzione anticipata, le Aziende Sanitarie emetteranno Ordinativi di Fornitura e dovranno sostenere le spese di gestione e di esecuzione degli stessi nominando, un proprio responsabile del procedimento per la fase di esecuzione;

7. di confermare, per la parte non oggetto di rettifica, la determinazione n. G13502 del 16/11/2020;

8. di trasmettere, ai sensi dell'art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 il presente atto ai soggetti indicati alla lettera a) nonché ai candidati differenti esclusi di cui alla lettera b) del medesimo comma;

9. di pubblicare il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, sul sito della stazione appaltante nella sezione "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di gara", sulla piattaforma MePA, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Lazio nei termini previsti dall'art. 120 del Codice del Processo Amministrativo.

IL DIRETTORE

*Dott. Andrea Sabbadini*



### VERBALE DI GARA

#### PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA TRAMITE RDO SU MEPA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI PULSOSSOSIMETRI DA DITO NECESSARI PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19-2

##### Seduta virtuale n. 2 del 17/11/2020

Il giorno 17 novembre 2020, alle ore 8:35, presso la propria abitazione, il RUP procede come segue.

Premesso che:

- con Determinazione n. G13116 del 06/11/2020 è stato autorizzato l'espletamento della procedura negoziata d'urgenza tramite RDO su Mepa Consip per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di pulsossimetri da dito necessari per la gestione dell'emergenza sanitaria covid-19-2;
- con Determinazione n. G13502 del 16/11/2020 è stata disposta l'aggiudicazione come di seguito riportato:

#	Operatore Economico	Prezzo unitario offerto €	Quantitativo offerto	Valore offerto €	Ribasso %
1	Lumed Srl	18,00 €	800	14.400,00 €	48,571%
2	Assut Europe	22,00 €	2.000	44.000,00 €	37,143%
3	Moretti Spa	23,10 €	6.735	155.578,50 €	34,000%

il RUP procede all'esame della comunicazione pervenuta a sistema dalla ditta Ernesto Invernizzi in data 16/11/2020 alle ore 18:46, comunicazione inviata a seguito di pubblicazione a sistema della determinazione di aggiudicazione n. G13502.

L'operatore, con suddetta comunicazione, segnala un errore nel calcolo del valore della soglia dell'anomalia ovvero che *"invero, sviluppando correttamente il calcolo della soglia di anomalia secondo quanto prescritto dal comma 2 bis dell'art. 97 del d.lgs. 50/2016, la stessa risulta essere pari a 52,571"*.

Tenuto conto dell'errore segnalato dall'operatore, si procede a una verifica della percentuale della soglia di anomalia calcolata in precedenza. Dai nuovi calcoli realizzati, il risultato effettivo è quello di seguito riportato:

Prezzo unitario a base d'asta	35,00 €
Numero offerte	15,00 €
10% arr. Unità superiore	2
Somma ribassi	312,00%
Media con taglio ali	39,00%
Rapporto	34,80%
<b>Soglia ANOMALIA</b>	<b>52,571%</b>

Prezzo unitario offerto	Quantitativo offerto	Valore offerto	Ribasso	Scarto	
11,90 €			66,000%		ANOMALA - ESCLUSIONE AUTOMATICA
14,00 €			60,000%	21,000%	ANOMALA - ESCLUSIONE AUTOMATICA
17,80 €	5.000	89.000,00 €	49,143%	10,143%	AGGIUDICATARIO PROVVISORIO
18,00 €	800	14.400,00 €	48,571%	9,571%	AGGIUDICATARIO PROVVISORIO
22,00 €	2.000	44.000,00 €	37,143%		AGGIUDICATARIO PROVVISORIO
23,10 €	9.264	213.998,40 €	34,000%		AGGIUDICATARIO PROVVISORIO
24,00 €		- €	31,429%		
24,90 €		- €	28,857%		
27,00 €		- €	22,857%		
31,00 €		- €	11,429%		

Dai calcoli sopra riportati, che coincidono con quanto segnalato dall'operatore Ernesto Invernizzi, l'offerta di tale operatore non risulta più anomala.

Pertanto, il RUP propone, in rettifica delle determina di aggiudicazione approvata, di riammettere alla procedura di che trattasi il concorrente Ernesto Invernizzi, riformulando la graduatoria come da seguente tabella, tenuto conto delle quantità effettive quindi ordinabili dai singoli operatori economici, fermo l'importo complessivo a base d'asta spendibile di € 214.000,00:

#	Operatore Economico	Prezzo unitario offerto €	Quantitativo offerto	Valore offerto €	Ribasso %
1	Ernesto Inverizzi SpA	17,80 €	5.000	89.000,00 €	49,143%
2	Lumed Srl	18,00 €	800	14.400,00 €	48,571%
3	Assut Europe	22,00 €	2.000	44.000,00 €	37,143%
4	Moretti Spa	23,10 €	2.883	66.597,30 €	34,000%
<b>TOTALE</b>			<b>10.683</b>	<b>213.997,30 €</b>	

La seduta si conclude alle ore 10:19.

**Il RUP**  
Fulvio Mete

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA	
Numero RDO	2685118
Descrizione RDO	PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA TRAMITE RDO SU MEPA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI PULSOSSIMETRI DA DITO NECESSARI PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19-2 (IMPORTO MASSIMO ACCORDO QUADRO 214.000,00 €)
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo piu' basso
Lotto	1 (pulsossimetri da dito)
CIG	85041441A3
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE	
Nome Ente	REGIONE LAZIO - GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
Codice Fiscale Ente	80143490581
Nome ufficio	DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI
Indirizzo ufficio	VIA ROSA RAIMONDI GARIBALDI 7 - ROMA (RM)
Telefono / FAX ufficio	0651683915 /
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	V4BG3R
Punto ordinante	SABBADINI ANDREA / CF:SBBNDR79T29G224F
Firmatari del contratto	FILIPPO FABBRINI / CF:FBBFPP74C02H901S

FORNITORE	
Ragione o Denominazione Sociale	MORETTI S.P.A.
Forma di partecipazione	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Codice Identificativo	00306090515

dell'Operatore Economico	
Codice Fiscale Operatore Economico	00306090515
Partita IVA di Fatturazione	
Sede Legale	VIA BRUXELLES, 3 - CAVRIGLIA (AR)
Telefono	055962111
Posta Elettronica Certificata	GARE.MORETTISPA@PEC.IT
Tipologia impresa	Società per Azioni
Numero di iscrizione al Registro Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	00306090515
Data di iscrizione Registro Imprese/Albo Professionale	28/08/1978
Provincia sede Registro Imprese/Albo Professionale	AR
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.AREZZO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / TERZIARIO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT93L0103071600000063367247
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	FABBRINI FABRIZIO (c.f. FBBFRZ45E25H901O)FABBRINI CHIARA (c.f. FBBCHR75M67D612H)CELLAI LAURA (c.f. CLLLRA48M52H901I)FABBRINI FILIPPO (c.f. FBBFPP74C02H901S)

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	6714309
Offerta sottoscritta da	FABBRINI FILIPPO
Email di contatto	GARE.MORETTISPA@PEC.IT
L'Offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al	11/02/2021 13:00
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)	
Bando	PROCEDURA NEGOZIATA

<p>D'URGENZA TRAMITE RDO SU MEPA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI PULSOSSIMETRI DA DITO NECESSARI PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19-2 (IMPORTO MASSIMO ACCORDO QUADRO 214.000,00 €)</p>	
Categoria	Pulsossimetri
Descrizione Oggetto di Fornitura	Pulsossimetri
Quantità	1
<b>PARAMETRO RICHIESTO</b>	<b>VALORE OFFERTO</b>
Marca*	BEIJING CHOICE ELECTRONIC
Codice articolo produttore*	LTD800
Nome commerciale del pulsossimetro	MINI PULSIOSSIMETRO LED DIMED
Unità di misura*	Pezzo
Descrizione tecnica*	MINI PULSIOSSIMETRO DA DITO LED
Tipo contratto	Acquisto
Prezzo*	23,1
<b>Offerta economica per il lotto 1</b>	
Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto 1	<b>23,10000000 Euro (ventitre/10000000 Euro)</b>
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	

<b>INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE</b>	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	7 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Via rosa raimondi garibaldi 7Roma - 00100 (RM)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: V4BG3R . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

**SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.**

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

**SUBAPPALTO**

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto

DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI

Area Pianificazione e Gare per Enti del SSR

GR 12/17

PROT. N.

VITERBO,

Spett.le Ditta Moretti SpA  
Pec: [gare.morettispa@pec.it](mailto:gare.morettispa@pec.it)

Direzione Regionale Centrale Acquisti  
Pec: [sanitacentraleacquisti@regione.lazio.legalmail.it](mailto:sanitacentraleacquisti@regione.lazio.legalmail.it)

PROCEDURA NEGOZIATAD'URGENZA TRAMITE RDO SU MEPA CONSIP PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI PULSOSSIMETRI DA DITO NECESSARI PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19-2 – **EMISSIONE ORDINATIVO DI FORNITURA.**

La sottoscritta Azienda Sanitaria Locale di Viterbo con sede in Viterbo Via Enrico Fermi, 15, codice fiscale 01455570562, indirizzo pec: [prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it](mailto:prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it), riferimento punto ordinante Dott.ssa Tania Morano, di seguito AS, attraverso l'emissione del presente Ordinativo di Fornitura per la fornitura di pulsossimetri digitali da dito, aggiudicato all'operatore economico **Moretti SpA**.

Di seguito si riportano le informazioni relative al presente Ordinativo di Fornitura:

Informazioni Ordinativo di fornitura	
Codice CIG del Lotto	85041441A3
CIG Derivato	Z902F72C1C
Quantità ordinate (numero)	580
Valore Ordinativo di Fornitura	13.398,00
Estremi Deliberazione adesione a Accordo Quadro	
Indirizzo di fatturazione	ASL Viterbo – Via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo
Codice unico ufficio per la fatturazione elettronica - IPA	Azienda Unità Sanitaria Locale Viterbo – UF9IAK

L'esecuzione del presente ordinativo di fornitura avviene nel rispetto dei termini e delle modalità prescritte nella documentazione di gara.

AZIENDA SANITARIA LOCALE  
VITERBO



**PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA TRAMITE RDO SU MEPA PER LA  
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI  
PULSOSSIMETRI DA DITO NECESSARI PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA  
SANITARIA COVID-19-2**

**ALLEGATO 5  
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO**



**SCHEMA ACCORDO QUADRO  
PER LA FORNITURA DI PULSOSSOSIMETRI DA DITO NECESSARI PER LA  
GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19-2**

**PARTI**

La Regione Lazio, con sede legale in Roma, via Rosa Raimondi Garibaldi n.7, C.F. 80143490581, di seguito denominata “REGIONE”, in persona del \_\_\_\_\_, Dott. \_\_\_\_\_;

**E**

l’impresa \_\_\_\_\_ (Partita I.V.A.n° \_\_\_\_\_)  
con sede in \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_  
C.C.I.A.A. \_\_\_\_\_, Registro Imprese \_\_\_\_\_, di  
seguito definita “Fornitore” - nella persona di \_\_\_\_\_ nato a  
\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, autorizzato alla stipula  
del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli da \_\_\_\_\_

**PREMESSO CHE**

- A. La Regione Lazio ha indetto una procedura negoziata in urgenza tramite RDO su MEPA, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera c) e 163 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di pulsossimetri da dito necessari per la gestione dell'emergenza sanitaria covid-19-2.
- B. La procedura è stata aggiudicata al Fornitore con atto n \_\_\_\_\_;
- C. Il Fornitore risulta in regola con i requisiti previsti dall’art.80 D.lgs. n.50/2016 e che lo stesso ha presentato quanto previsto per la stipula dell’Accordo Quadro;
- D. Il Fornitore, sottoscrivendo il presente Accordo Quadro, dichiara che quanto risulta nella stessa, nonché nel Capitolato d’Oneri/Lettera di invito e relativi allegati e nel Capitolato tecnico e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l’oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- E. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;



- F. Con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo il presente Accordo, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- G. L'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Accordo sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dal presente Accordo Quadro, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini ivi contenuti;
- H. Il presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazione per la Regione Lazio e per le Aziende Sanitarie nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso il medesimo Accordo Quadro le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle Aziende Sanitarie con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle parti fonte di obbligazione.
- I. Il presente Accordo Quadro, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO LE SEGUENTI MODALITÀ ED I SEGUENTI TERMINI.

## **Articolo 1**

### **Valore delle premesse e degli allegati**

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, l'offerta economica, ancorché non materialmente allegati, sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

## **Articolo 2**

### **Definizioni**

1. Nell'ambito del presente Accordo Quadro si intende per:
  - a. **Atti di gara:** il Capitolato d'Oneri/Lettera di invito, il Capitolato tecnico e relativi allegati;
  - b. **Aziende Sanitarie:** le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio nell'ambito dei cui territori di competenza il Fornitore si impegna ad erogare la fornitura e prestare i servizi richiesti;
  - c. **Azienda/e Sanitaria/e Contraente/i:** le Aziende Sanitarie della Regione che, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, emettono Ordinativi di Fornitura.

- d. Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento di concorrenti risultato aggiudicatario, a seguito della procedura ad evidenza pubblica per la scelta del contraente.
- e. Accordo Quadro:** il presente Accordo, stipulato tra la Regione ed il Fornitore aggiudicatario, che regola i termini della fornitura attivata dalle Aziende Sanitarie attraverso gli Ordinativi di Fornitura.
- f. Ordinativo di Fornitura e/o Ordinativo:** il documento con il quale le Aziende Sanitarie impegneranno il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta e che riporta i quantitativi necessari e i luoghi di consegna, secondo quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e negli atti di gara.
- g. Offerta:** l'offerta del Fornitore presentata per l'oggetto della fornitura di cui al presente Accordo Quadro.
- h. Sito:** lo spazio web sul Portale internet <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/>.

### **Articolo 3**

#### **Norme regolatrici e disciplina applicabile**

1. L'erogazione della fornitura e dei servizi connessi oggetto del presente Accordo Quadro e degli Ordinativi di fornitura, è regolata in via gradata:
  - dalle clausole del presente Accordo Quadro e dagli atti ivi richiamati, del Capitolato d'Oneri/Lettera di invito e dall'offerta economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
  - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole dell'Accordo Quadro sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.

4. In ordine all'esecuzione contrattuale, resta nell'esclusiva competenza della Regione Lazio, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:

- gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
- custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura;
- richiesta e custodia del deposito cauzionale definitivo;
- stesura e sottoscrizione del presente Accordo con il Fornitore (non vincolante in assenza di Ordinativi di Fornitura da parte delle Aziende Sanitarie).

5. Resta nell'esclusiva competenza di ciascuna Azienda Sanitaria:

- nomina del Responsabile del procedimento per la gestione del contratto e nomina del DEC laddove previsto;
- emissione di Ordinativi di fornitura;
- ricevimento fatture e relativi pagamenti;

#### **Articolo 4**

##### **Oggetto della fornitura e quantità**

1. Il presente Accordo Quadro ha per oggetto la fornitura di pulsossimetri da dito necessari per la gestione dell'emergenza sanitaria covid-19 per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio. Più specificamente, il presente Accordo Quadro definisce la disciplina contrattuale generale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, relativa alla fornitura in oggetto.
2. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie, a fornire i prodotti e a prestare tutti i servizi connessi oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Azienda Sanitaria mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile pari a Euro \_\_\_\_\_ IVA esclusa.
3. Tale importo massimo spendibile è stato calcolato sulla base dell'offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara.
4. Nel caso di esaurimento, prima del decorso del termine di durata del presente Accordo Quadro, dell'importo massimo spendibile indicato al precedente comma, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in conformità a quanto previsto



dall'articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016. È altresì ammesso il rinnovo della fornitura, per la stessa durata e importo, da comunicarsi 15 giorni prima dalla scadenza dell'Accordo Quadro. Sono altresì ammesse le varianti agli Ordinativi di fornitura secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

5. Le caratteristiche, nonché i quantitativi da fornire alle Aziende Sanitarie sono descritti nel Capitolato Tecnico.

## **Articolo 5**

### **Utilizzo dell'Accordo Quadro**

1. Le Aziende Sanitarie utilizzano l'Accordo Quadro mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura sottoscritti digitalmente dal soggetto di cui al comma 1 del presente articolo o suo delegato ed inviati al Fornitore, nei quali sarà indicato il valore della fornitura oggetto dell'Ordinativo; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di fornitura con le modalità di cui al successivo articolo 6.
2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano l'Accordo Quadro; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimi ad utilizzare l'Accordo Quadro, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto dell'Accordo Quadro stesso.

## **Articolo 6**

### **Modalità di conclusione degli Ordinativi di fornitura**

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza dell'Accordo Quadro, i singoli contratti di fornitura con le Aziende Sanitarie si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di fornitura inviati dalle stesse Aziende Sanitarie, nelle modalità che verranno comunicate in sede di stipula del presente Accordo Quadro. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di fornitura che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel presente articolo.
2. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alle Aziende Sanitarie, attraverso il sito, dell'Ordinativo di fornitura ricevuto.
3. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura con le modalità di seguito stabilite e descritte dal presente Accordo Quadro e dal Capitolato Tecnico.

## **Articolo 7**

### **Durata dell'Accordo Quadro**

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, il presente Accordo Quadro ha una **durata fino al 31 dicembre 2020**, a decorrere dalla sua sottoscrizione.

*[Ovvero (solo in caso di autorizzazione all'esecuzione in urgenza):*

Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, il presente Accordo Quadro ha una **durata fino al 31 dicembre 2020**. Vista la Determinazione \_\_\_\_\_ con la quale è stata autorizzata l'esecuzione in urgenza della fornitura ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, la durata dell'Accordo Quadro decorrerà dal \_\_\_\_\_ e avrà scadenza il \_\_\_\_\_.

2. Resta inteso che per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale le Aziende Sanitarie possono emettere Ordinativi di fornitura.

## **Art. 8**

### **Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi finalizzati al completo adempimento delle obbligazioni previste, incluse le relative ed eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto. Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro, pena la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro medesimo e/o degli Ordinativi di Fornitura, come previsto nell'Articolo "Risoluzione".



4. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende Sanitarie e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Aziende Sanitarie nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Aziende Sanitarie e/o alla Regione Lazio, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro e ai singoli Ordinativi di fornitura.
10. Resta espressamente inteso che la Regione Lazio non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie.
11. Inoltre, ogni Azienda Sanitaria contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna emessi.

## **Articolo 9**

### **Esecuzione della fornitura e consegne**

1. Nella esecuzione il Fornitore è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dalla normativa in vigore.

2. La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente Ordinativo di fornitura emesso dalle Aziende Sanitarie e nel rispetto dei termini e delle modalità e dei luoghi ivi indicati.
3. Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura e i relativi servizi connessi così come previsto e regolato dal Capitolato tecnico di gara.

## **Articolo 10**

### **Controlli Qualitativi/Quantitativi**

1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione Lazio e alle Aziende Sanitarie, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. La Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti hanno comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia dell'Accordo Quadro e degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.
3. Potrà essere verificata, a cura dei Servizi delle Aziende Sanitarie, la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati, con le specifiche tecniche dichiarate dal Fornitore.
4. La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità secondo i tempi e le modalità richiamate dall'art. 1495 del C.C.
5. Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnereà al momento dell'accettazione le Aziende Sanitarie, che si riservano il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.
6. I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del Fornitore e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale.
7. Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell'Azienda Sanitaria, presentassero difetti saranno rifiutati e il Fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati dalla richiesta, alla loro sostituzione.
8. Il Fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti rifiutati e/o in eccedenza, concordando con la singola Azienda Sanitaria le modalità del ritiro, entro i termini definiti nel Capitolato Tecnico.
9. A ritiro si applicano le disposizioni riportate nel Capitolato Tecnico.



## **Articolo 11**

### **Aggiornamento tecnologico**

Qualora il Fornitore, durante la durata dell'Accordo Quadro ovvero degli Ordinativi di Fornitura, immetta in commercio prodotti migliorativi rispetto a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative) dovrà proporre alla Regione Lazio la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura. Il fornitore dovrà inviare alla Regione Lazio la scheda tecnica del prodotto offerto in sostituzione e, previo parere tecnico favorevole della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, la sostituzione verrà validata e formalizzata dalla Regione Lazio.

## **Articolo 12**

### **Revisione prezzi**

Qualora si sia verificata una variazione nel valore dei beni che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, le parti hanno facoltà di richiedere, con decorrenza dalla data dell'istanza presentata a tal fine, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. Si rimanda al riguardo all'art. 1, comma 511 L. n. 208/2015.

## **Articolo 13**

### **Corrispettivi**

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Azienda Sanitaria in forza dei singoli ordinativi sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all'offerta.
2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e dell'effettuazione di servizi connessi descritti nel Capitolato Tecnico e negli altri allegati di gara.
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, non dipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.



6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, salvo nei casi espressamente previsti. Il valore di aggiudicazione rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'Accordo Quadro.
7. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Azienda Sanitaria contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice Civile).
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nell'Ordinativo di fornitura, qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte delle Aziende Sanitarie contraenti da trasmettere a mezzo PEC.

#### Articolo 14

##### Fatturazione e pagamenti

1. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo dovranno essere emesse in conformità a quanto stabilito dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. U00247 02/07/2019: "modifiche alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata - ex DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017". Le parti contraenti, sottoscrivendo il presente Accordo Quadro e il DCA U00247 02/07/2019, accettano pienamente il contenuto del suddetto regolamento e si obbligano ad applicarlo in ogni sua parte.
2. I pagamenti per le forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata alle Aziende Sanitarie dovrà essere trasmessa in formato elettronico ed essere conforme a quanto disposto dal D.M. 55 del 3 aprile 2013.
4. Resta salva la facoltà per le Aziende Sanitarie di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
5. L'importo di ciascuna fattura potrà essere decurtato dalle eventuali penali applicate in compensazione, determinate nelle modalità descritte all'articolo "Penali".



6. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato all'articolo seguente. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nel presente Accordo Quadro; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale da parte della Azienda Sanitaria, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza.
8. L'Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nell'Accordo Quadro e nei singoli Ordinativi di fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di fornitura e/o l'Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto ex art. 1456 C.C. mediante unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. o Posta Elettronica Certificata, dalla Regione Lazio, con ogni conseguenza di legge e del presente Accordo Quadro anche in ordine al risarcimento di eventuali danni patiti dalla Regione Lazio.  
*[in caso il Fornitore non abbia rinunciato all'anticipazione del prezzo]*
9. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, così come derogato dall'Ordinanza n. 630/2020 e s.m.i., il Fornitore può richiedere all'atto della stipula dell'Ordinativo un'anticipazione del prezzo del contratto pari al \_\_\_\_\_ *[inserire valore che deve essere massimo del 30%]* per cento del valore del Contratto stesso. L'anticipazione verrà corrisposta solo al rilascio della garanzia.
10. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie, rilasciata dai soggetti indicati all'art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo le tempistiche di consegna di fornitura.
11. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo le tempistiche dichiarate in sede di gara, nonché in caso di esito negativo dei controlli. In ogni caso rimane fermo



il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

*[ovvero, in caso il Fornitore abbia rinunciato all'anticipazione del prezzo]*

8. Essendo stata dichiarata espressa rinuncia all'anticipazione del prezzo da parte del Fornitore in sede di gara, non si procederà all'anticipazione del prezzo.

### **Articolo 15**

#### **Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa**

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente Accordo Quadro e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, di cui al modello “Tracciabilità flussi finanziari”, allegata al presente Accordo Quadro.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Regione Lazio le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di fornitura inerenti il presente Accordo Quadro siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Accordo Quadro e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Regione Lazio e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove la stessa ha sede.
7. L'Azienda Sanitaria verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta dell'Ordinativo di fornitura, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Regione Lazio, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla



Legge sopracitata. È facoltà dell'Azienda Sanitaria richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

9. Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
10. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

## **Articolo 16**

### **Trasparenza**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Quadro;
  - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso;
  - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo Quadro rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

## **Articolo 17**

### **Inadempimenti e penali**

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, per ragioni non imputabili alla Regione Lazio né a causa di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti, l'Azienda Sanitaria



- applica al Fornitore una penale pari all'1 per mille del valore della fornitura oggetto di contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Nel caso di mancata consegna che si protrae per un periodo di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento Ordinativo, l'Azienda Sanitaria si riserva inoltre la facoltà di recedere dall'Ordinativo di Fornitura comunicando il detto recesso tramite lettera a/r o Posta Elettronica Certificata, senza che nulla possa essere eccepito o richiesto dal Fornitore, a titolo di risarcimento, compenso, indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga all'art. 1671 c.c.
  3. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difformi dalle prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro; in tali casi le Aziende Sanitarie applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
  4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi dovranno essere contestati per iscritto al Fornitore dalla Azienda Sanitaria; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie eventuali deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio delle Aziende Sanitarie che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
  5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
  6. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda Sanitaria a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
  7. È fatta salva la facoltà per la Azienda Sanitaria di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell'aggiudicatario.
  8. L'Azienda Sanitaria potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti,



- ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
9. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
  10. In ogni caso la Azienda Sanitaria potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del singolo Ordinativo di Fornitura e sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo dell'Accordo Quadro. Resta fermo, in entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni.
  11. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o dell'Accordo Quadro per grave ritardo. In tal caso l'Azienda Sanitaria avrà la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

## **Articolo 18**

### **Riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divugarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Servizio della Stazione Appaltante, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l'Accordo Quadro ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. Il Fornitore può citare i termini essenziali dell'Accordo Quadro nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione Appaltante delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

### **Articolo 19**

#### *Danni e responsabilità civile*

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Regione Lazio e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto dell'Accordo Quadro e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

### **Articolo 20**

#### **Risoluzione degli Ordinativi e dell'Accordo Quadro e clausola risolutiva espressa**

1. La Regione Lazio e le Aziende Sanitarie, per quanto di propria competenza, si riservano di considerare risolti di diritto l'Accordo Quadro e/o il relativo Ordinativo di fornitura e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno, qualora l'inadempimento del Fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro, si protragga oltre il termine non inferiore a 20 (venti) giorni lavorativi dalla data massima di "fine inadempimento" comunicata dalla Regione Lazio mediante comunicazione PEC.
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art 108 del D.Lgs. n. 50/2016, la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie potranno, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata, risolvere di diritto gli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
  - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
  - b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
  - c) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali" del presente Accordo Quadro;
  - d) nei casi di cui all'articolo "Subappalto" del presente Accordo Quadro;



- e) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza" del presente Accordo Quadro;
  - f) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
  - g) qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula del presente contratto, abbiano avuto esito positivo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
  - h) non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;
  - i) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
  - j) frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
  - k) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
  - l) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa" del presente Accordo Quadro;
  - m) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza" del presente Accordo Quadro;
  - n) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza" del presente Accordo Quadro;
  - o) nei casi di cui all'articolo "Subappalto" del presente Accordo Quadro;
  - p) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
  - q) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Regione Lazio, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore" del presente Accordo Quadro;
  - r) qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula del presente contratto, abbiano avuto esito positivo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro stesso. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie.
4. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del/degli Ordinativo/i di fornitura, la Azienda Sanitaria e/o la Regione Lazio ha diritto di escludere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di fornitura risolto/i.



5. Ove non sia possibile escludere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Azienda Sanitaria al risarcimento dell'ulteriore danno.
6. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, quest'ultima si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagnia sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317-318-319-319 bis-319 ter-319 quater-320-322-322 bis-346 bis-353-353 bis del Codice Penale.

## **Articolo 21**

### **Recesso**

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall'articolo 109 del D.Lgs. n. 50 del 2016, la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli Ordinativi di fornitura e/o dall'Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
  - b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
  - c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede



pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

- d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;
  - e) per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i..
3. Le Aziende Sanitarie possono altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 del Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
  4. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Regione Lazio.
  5. Qualora la Regione Lazio receda dall'Accordo Quadro ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi Ordinativi di fornitura e la Azienda Sanitaria potrà recedere dai singoli Ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

## **Articolo 22**

### **Cessione del Contratto e Subappalto**

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro e i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte della Regione Lazio, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione Lazio ha facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione.
5. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.



6. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
- 
- 

7. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Regione Lazio o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
8. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
9. Il subappalto è autorizzato dalla Regione Lazio. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Ragione Lazio medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Regione Lazio non autorizzerà il subappalto.
10. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Regione Lazio procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
11. Il subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Regione Lazio, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
12. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
13. Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
14. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.



15. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione Lazio potrà risolvere l'Accordo Quadro e gli Ordinativi di fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
16. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.  
*[ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l'abbia richiesto in offerta)]*
1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

### **Articolo 23**

#### **Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Regione Lazio e/o delle Aziende Sanitarie un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Regione Lazio.
3. La Regione Lazio e le Aziende Sanitarie si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla Regione Lazio la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

### **Articolo 24**

#### **Responsabile della fornitura**

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. \_\_\_\_\_ il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti del Servizio della Regione Lazio nonché di ciascuna Azienda Sanitaria contraente.



2. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: numero cellulare \_\_\_\_\_, indirizzo PEC, indirizzo e-mail \_\_\_\_\_.
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne immediata comunicazione alla Regione Lazio nonché a ciascuna Azienda Sanitaria contraente.

## **Articolo 25**

### **Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni**

1. Le parti ai fini delle comunicazioni tra loro per l'applicazione e/o l'esecuzione e del presente Accordo Quadro eleggono il proprio domicilio come segue:
  - Regione Lazio: .....PEC.....
  - Fornitore: .....PEC.....
2. Tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti il presente Accordo Quadro verranno dirette a suddetti domicili, mediante una delle seguenti modalità:
  - a) posta certificata

## **Articolo 26**

### **Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del presente Accordo Quadro, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. In particolare, il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e degli Ordinativi di Fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
2. La Regione Lazio, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche



interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nel Capitolato d'Oneri/Lettera d'invito in precedenza richiamate.

4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
5. Qualora, in relazione all'esecuzione del presente Accordo Quadro, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Stazione Appaltante risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti
6. Il Fornitore qualora venga nominato "Responsabile del trattamento" si impegna inoltre a:
  - a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
  - b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire alla Regione Lazio di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
  - c) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
  - d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;



- e) trasmettere alla Stazione Appaltante, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Stazione Appaltante stessa di dare riscontro all'interessato nei termini; nel fornire altresì alla Stazione Appaltante tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
  - f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
  - g) consentire alla Stazione Appaltante, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
7. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.

## **Articolo 27**

### **Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Il presente Accordo Quadro viene stipulato nella forma della scrittura privata autenticata.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative all'Accordo Quadro ed agli Ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alla Stazione Appaltante per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, all'Accordo Quadro è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

## **Articolo 28**

### **Spese amministrative**

1. Tutte le spese, comprese di bollo e registrazione del presente Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi, saranno a carico del Fornitore. La sola IVA sul prodotto sarà a carico della Regione Lazio.



### **Articolo 29**

#### **Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per**

##### **Inadempimento**

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o degli Ordinativi di fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ex dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

### **Articolo 30**

#### **Foro competente**

1. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e la Regione Lazio sarà competente esclusivamente il Foro di Roma, fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 104/2010.

### **Articolo 31**

#### **Clausola finale**

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e comunque, qualunque modifica al presente Accordo Quadro non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte della Azienda Sanitaria non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quali ad esempio gli Ordinativi di fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Accordo Quadro prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

### **Articolo 32**

#### **Premesse ed allegati**



1. Le premesse sono parte integrante ed efficace del presente Accordo Quadro.
2. Si intendono allegati al presente Accordo Quadro - anche se materialmente non collazionati, ma conservati presso la Regione Lazio - gli Atti di gara e l'Offerta del Fornitore.

### **Articolo 33**

#### **Accettazione espressa clausole contrattuali**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dando atto che l'unica sottoscrizione finale dell'Accordo Quadro è da considerarsi quale doppia sottoscrizione delle presenti clausole, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati; Art. 2 – Definizioni; Art. 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile; Art. 4 – Oggetto della fornitura e quantità; Art. 5 – Utilizzo dell' Accordo Quadro; Art. 6 – Modalità di conclusione; Art. 7 – Durata dell'Accordo Quadro; Art. 8 – Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità; Art. 9 – Esecuzione del contratto e consegne; Art. 10 – Controlli Qualitativi/Quantitativi;;Art. 12 – Aggiornamento tecnologico; Art. 13 – Corrispettivi; Art. 14 – Fatturazione e pagamenti; Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutoria espressa; Art. 16 – Trasparenza; Art. 17 – Inadempimenti e penali; Art. 18 – Riservatezza; Art. 19 – Danni e responsabilità civile; Art. 20 - Risoluzione degli Ordinativi e dell' Accordo Quadro e clausola espressa; Art. 21 – Recesso; Art. 22 - Cessione del Contratto e Subappalto; Art. 23 – Brevetti industriali e diritti d'autore; Art. 24 - Responsabile della fornitura; Art. 25 - Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni; Art. 26 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento; Art. 27 - Oneri fiscali e spese contrattuali; Art. 28 – Spese amministrative; Art. 29 - Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento; Art. 30 - Foro competente; Art. 31 – Clausola finale; Art. 32 – Premesse ed allegati; Art. 33 – Accettazione espressa clausole contrattuali.

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

Regione Lazio\*

Il Fornitore\*

\* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/05 e s.m.i.

2756

22 DIC 2020

DELIBERAZIONE N°..... del .....

composta di n. 5..... pagine , frontespizio compresi e retro, e di n. 41... allegati

22 DIC 2020

Pubblicato all'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. il : .....

dove rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Viterbo, li ..... 22 DIC 2020

L' INCARICATO OO.CC. UFFICIO  
DELIBERE

22 DIC 2020

Trasmessa al Collegio Sindacale il : .....

Viterbo, li ..... 22 DIC 2020

L' INCARICATO OO.CC. UFFICIO  
DELIBERE

22 DIC 2020

La presente deliberazione diventerà ESECUTIVA il : .....

Viterbo, li ..... 22 DIC 2020

L' INCARICATO OO.CC. UFFICIO  
DELIBERE

22 DIC 2020

Viterbo, li .....

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI  
GENERALI